

COMUNICATO STAMPA

COVID-19. DL “Cura Italia”: danni a cittadini e operatori. OMCeO Genova: “Si ragioni diversamente da come si è fatto sino ad oggi”

L'esigenza di una protezione aggiuntiva nei confronti dei Medici e degli Infermieri e, più in generale, di tutto il personale sanitario, quale che siano il datore di lavoro, la forma giuridica del rapporto di lavoro e la sua durata, si rende assolutamente necessaria per coloro che si sono ammalati, sono rimasti temporaneamente e permanentemente invalidi, o siano deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività.

In relazione all'attuale pandemia da COVID-19 ed allo stato di emergenza che ne è conseguito, abbiamo assistito – nella discussione in Senato sulla conversione del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020 – alla presentazione di alcuni emendamenti del tutto inaccettabili, molti dei quali orientati persino a conferire una sorta di immunità ai possibili responsabili della spesso scellerata gestione dei dispositivi di protezione individuale e non solo.

Emendamenti che, grazie agli interventi degli Ordini, sono stati – almeno in gran parte – ritirati.

E' pacifico, tuttavia, che **ci ricorderemo di tutto**.

Nel fine settimana appena trascorso, intanto, il numero dei Medici e Odontoiatri deceduti è giunto ad 80, per non parlare dei numeri dei ricoverati. Una strage che ha colpito, purtroppo anche la nostra Regione, in cui il numero degli operatori contagiati sul numero totale dei COVID-19 positivi sfiora il 15%.

A nostro avviso bisogna iniziare a ragionare diversamente, prevedendo l'istituzione di un fondo appositamente dedicato, statale, dal quale attingere per erogare un indennizzo che ristori i danni che consistono nella menomazione dell'integrità fisica e psichica dei soggetti colpiti, a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

In questo senso, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova:

vista la Legge n. 466/1980;

letti gli articoli 562, 563 e 564 della Legge n. 266/2005, e ritenuto che - in particolare - l'articolo 563 ai commi *d)* ed *e)* espressamente prevede soggetti impegnati *“in operazioni di soccorso e in attività di tutela della pubblica incolumità”*;

visto il D.P.R. n. 246/2006 *“regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”*;

si propone l'istituzione di un fondo dedicato al ristoro economico dei danni subiti dagli operatori sanitari, nessuno escluso. Gli stessi assumeranno lo *status* di “vittime del dovere” così come previsto dall'attuale normativa, con tutte le tutele, i benefici e le agevolazioni.

Allo stesso tempo,

vista la legge 210/92, concernente l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, si suggerisce di estenderne i benefici ai cittadini che possano dimostrare di aver subito danni a cagione di comportamenti di tipo colposo da porsi in capo alle Strutture o al Personale in esso operante durante il periodo dell'emergenza.

Gli attori della Sanità italiana meritano rispetto, proprio come i cittadini.

Genova, 6/4/2020

Ordine provinciale dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova